

COMUNE DI ROCCAFRANCA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ASSIMILABILI E PERICOLOSI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/1995 - modificato con
deliberazione n. 24 del 22/05/1998 – **modificato con deliberazione n. 8 del 21/02/2007**

SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi generali di comportamento
- Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Attività di competenza del Comune
- Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 8 Rifiuti urbani
- Art. 9 Rifiuti speciali
- Art. 10 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 11 Rifiuti speciali tossico nocivi

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E
ASSIMILATI

- Art. 12 Definizione della zona di raccolta
- Art. 13 Conferimento dei rifiuti
- Art. 14 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 15 Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 16 Trasporto dei rifiuti
- Art. 17 Trattamento dei rifiuti

TITOLO III - NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- Art. 18 Conferimento
- Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 20 Smaltimento definitivo

TITOLO IV - NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 21 Definizione
- Art. 22 Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 23 Pulizie dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 24 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 25 Pulizia dei mercati
- Art. 26 Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 27 Carico e scarico materiali
- Art. 28 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 29 Sgombero della neve
- Art. 30 Rifiuti da attività edilizie
- Art. 31 Aree di sosta per nomadi

TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 32 Divieti

Art. 33 Controlli

Art. 34 Sanzioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 36 Efficacia del presente regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto ~~dall'art. 8 del DPR 10/9/1982, n. 915~~ **dalla normativa vigente** relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi ~~dell'art. 8 DPR 10/9/1982, n. 915 e dell'art. 1, comma primo, della legge 29/10/1987, n. 441~~ **dalla normativa vigente in materia.**

ART. 2 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune di Roccafranca provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme ~~del DPR 13/2/1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;~~ **dalla normativa vigente in materia;**

- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) ai rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10/5/1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13/7/1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

ART. 4

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

ART. 5

Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante convenzione con enti o imprese specializzate come previsto ~~dall'art. 8 del DPR 10/9/82 n. 915~~ **dalla normativa vigente in materia**

ART. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 7

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 8

Rifiuti urbani

sono rifiuti urbani:

1) RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.).

Tali rifiuti si definiscono ORDINARI qualora non presentino particolari caratteristiche.

2) RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.).

3) RIFIUTI ESTERNI cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fossi.

4) RIFIUTI PERICOLOSI (solamente interni e non ingombranti) come indicati ~~al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915 del 1982 e precisamente~~ **dalla normativa vigente in materia**

- pile e batterie;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

ART. 9

Rifiuti Speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

ART. 10 (*) modificato dalla deliberazione C.C. n. 24/1998 **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2°, lettera g) del Decreto Ronchi (Decreto Legislativo n. 22/1997):

a) caratteristiche qualitative:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1°, dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.22/1997

- Rifiuti di carta, cartone e similari

- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo

- Imballaggi primari

- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata

- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)

- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets

- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili

- Frammenti e manufatti di vimini e sughero

- Paglia e prodotti di paglia

- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura

- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile

- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta

- Feltri e tessuti non tessuti

- Pelli e simil-pelle

- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni

- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali

- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili

- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)

- Frammenti o manufatti di stucco e di gesso essiccati

- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe

- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili

- Nastri abrasivi

- Cavi e materiale elettrico in genere

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate

- Scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale

- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi

b) caratteristiche quantitative: prodotti conferiti in misura inferiore a 10 Kg. al mq/anno.

2) gli accessori per l'informatica

ART. 11
Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate ~~nell'allegato al DPR 915/82~~ **dalla normativa vigente in materia**, ~~come definito al paragrafo 1.2. della deliberazione del C.I. del 27/7/84~~, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

ART. 12

Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, e successive modificazioni, la zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in tutto il territorio comunale.

ART. 13

Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

I rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulle strade, ma conferiti al centro di raccolta indicato dalla gestione del servizio non appena questo sarà attivato.

ART. 14

Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia (carta, vetro, plastica, lattine e metalli) con obbligo del conferimento da parte degli utenti o nel centro multiraccolta istituito dal Comune o negli appositi contenitori dislocati in numerosi punti del territorio comunale.

È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 15

Modalità di effettuazione del servizio

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collegamento degli stessi fino all'accumulo in centri di raccolta autorizzati e/o discariche.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi cassonetti, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti ad una distanza media non superiore a cinquecento metri dal più vicino cassonetto della capacità di 2,5 Mc.

ART. 16

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di chiusura che eviti spandenti accidentali del contenuto.

Detti contenitori devono recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del C.I. del 27/7/84.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.

ART. 17

Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclo, il deposito e la discarica nel suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi ~~del DPR 915/82.~~ **dalla normativa vigente in materia.**

TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 18
Conferimento

I rifiuti pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

ART. 19
Obbligo di conferimento dei detentori

È fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e conferirli separatamente nei contenitori sparsi sul territorio comunale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizio che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i kg. 5 di prodotti non utilizzati.

I prodotti farmaceutici, sempre qualora la quantità del rifiuto sia modesta, possono essere utilizzati gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

ART. 20
Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 21

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fossi.

ART. 22

Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale entro il perimetro definito.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 23

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 24

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 25
Pulizia dei mercati

I Concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti provenienti dalla loro attività nei punti di raccolta appositamente istituiti e nei modi loro comunicati.

ART. 26
Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 27
Carico e scarico di materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

ART. 28
Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spese a carico degli inadempienti.

ART. 29
Sgombero della neve

In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi, **ove possibile**, per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

ART. 30
Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 31
Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO V DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

ART. 32 Divieti

- 1) È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi ~~dell'art. 9 DPR 10/982 n. 915.~~ **della normativa vigente in materia**
- 2) È vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali.
- 3) È vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica.
- 4) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 6) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti.
- 7) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accessi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) È vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli art. 18 e 19.
- 11) È vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) È vietato conferire al servizio comunale da smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) È vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.
- 14) È vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui ~~all'art. 16 del DPR 10/9/82 n. 915.~~ **alla normativa vigente in materia**
- 15) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) È vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 17) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

ART. 33 Controlli

A sensi ~~dell'art. 104, comma 2°, del DPR 24/7/77, n. 616 e dell'art. 7 del DPR 10/9/82 n. 915~~ **della normativa vigente in materia** le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 34 **Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste ~~dal Titolo V del DPR 10/9/82 n. 915, art. 24~~ **dalla normativa vigente in materia** e seguenti o specifiche norme regionali.

alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24/11/81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità ~~di cui all'art. 12 del DPR n. 915/82~~ si applicano le pene e le ammende previste ~~dall'art. 29 del citato DPR~~ **dalla normativa vigente in materia.**

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano i le pene e le ammende ~~di cui agli artt. 25,26 e 27 del DPR n. 915/82.~~ **previste dalla normativa vigente in materia**

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al ~~DPR 915/82~~ **alla normativa vigente in materia**, alla deliberazione del C.I. del 27/7/84 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso C.I. 13/12/84, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e delle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

ART. 36

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore dal ~~01.01.1996~~ **01/01/2007**.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____

Pervenuto al Comitato Regionale di Controllo in data _____, n. _____.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Entrato in vigore il _____.

Roccafranca, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE